

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 20/02/2020

FATTO

In data 13.11.2013 il cliente ha stipulato un contratto di finanziamento da rimborsare tramite delegazione di pagamento, identificato con il numero *** 239, estinto anticipatamente in data 28.02.2018.

Dopo aver presentato reclamo in data 15.5.2019, riscontrato negativamente dall'intermediario il successivo 11.6.2019, il cliente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso delle spese di istruttoria e di vendita non maturate calcolate *pro quota* in conseguenza della estinzione anticipata, quantificati in complessivi € 593,92 oltre interessi dalla data dell'estinzione al saldo.

Il cliente sottolinea l'eccessivo ammontare delle "spese di istruttoria e di vendita" e la mancata distinzione della quota parte attribuibile a ciascuna delle due attività.

L'intermediario, in primo luogo, indica che il contratto sarebbe stato sottoscritto il 15.10.2013.

Il medesimo asserisce, inoltre, che nulla spetta al cliente, in quanto le "spese di istruttoria e vendita" hanno natura *up front*.

L'intermediario ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Si osserva che nel ricorso il cliente sostiene che le scadute sarebbero 48 e quelle a scadere sarebbero 72; indica, inoltre, che il contratto sarebbe stato sottoscritto il 13.11.2013.

Nelle controdeduzioni si legge, invece, che il finanziamento sarebbe stato estinto alla 51° rata, quindi con ancora 69 rate a scadere.

Si rileva al riguardo che il cliente allega al ricorso solo la proposta contrattuale sottoscritta dal cliente medesimo in data 15.10.2013, risultando quindi mancante la accettazione sottoscritta dall'intermediario (la valida sottoscrizione del contratto di finanziamento non è comunque in contestazione fra le parti). In base alla liberatoria, l'ultima rata pagata sarebbe quella di febbraio 2018. Si rileva quindi che: (i) assumendo la tesi del cliente (48 rate scadute), il contratto avrebbe dovuto avere decorrenza 1° marzo 2014; (ii) assumendo invece la tesi dell'intermediario (51 rate scadute), il contratto avrebbe dovuto avere decorrenza 1° dicembre 2013. Entrambe le date di decorrenza del contratto sono compatibili con le relative date di stipula.

In base allo sviluppo del piano di ammortamento l'importo indicato nel conteggio estintivo quale debito residuo (€ 14.050,88) è coerente con 51 rate scadute e 69 rate a scadere.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, le spese di istruttoria e vendita sono da considerarsi *up front*.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.518,88	Tasso di interesse annuale	6,56%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	245,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/12/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,21%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione di istruttoria e di vendita				989,86	Upfront	36,21%	358,47		358,47
Totale				989,86					358,47

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo risulta inferiore alla domanda del cliente, in quanto quest'ultimo ha calcolato l'importo commissionale da rimborsare secondo il criterio *pro rata temporis*.

Gli interessi sono riconosciuti, secondo orientamento costante, dalla data del reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 358,47, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA